



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

L'art. 25 bis D.Lgs. 231/01 contempla la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui i soggetti ad essi riferibili commettano, nell'interesse o vantaggio di quelli, i reati previsti dal codice penale a tutela della pubblica fede, intesa come la fiducia pubblicamente riposta nella circolazione monetaria e di beni equiparabili (valori di bollo, carte di pubblico credito).

1) Le condotte tipiche.

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).*

È punito chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; altera in qualsiasi modo i monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; ed infine chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Questo reato si realizza tramite:

a) la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione); b) la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l'apparenza di un valore nominale superiore (alterazione); c) l'introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all'introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione; d) la messa in circolazione, l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che:

- per la sussistenza del "concerto", quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall'art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione;
- ai fini della configurabilità del reato si intende per "corso legale" non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l'effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

Sin d'ora è bene precisare che il suddetto reato non è facilmente ipotizzabili per il settore dell'assistenza sanitaria e, nello specifico, delle case di riposo soprattutto per ciò che concerne le condotte di contraffazione ed alterazione.

- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.).*

La disposizione punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo.

Tale ipotesi di reato si configura:



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontiroloonlus.it - Sito Internet: www.pontiroloonlus.it

a) in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera; b) nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato; c) in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

• *Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).*

Tale ipotesi di reato si configura allorché chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera; mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

• *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).*

La norma punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

La fattispecie si caratterizza per il fatto di richiedere la buona fede (in sostanza, l'inconsapevolezza della falsità) al momento della ricezione delle monete falsificate, ed il dolo (cioè, coscienza e volontà consapevoli) al momento della spendita o della messa in circolazione.

• *Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).*

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti.

• *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo (art. 460 c.p.).*

Il reato punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).*

La norma penale punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).*

E' punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione. Si sottolinea che se i valori sono stati ricevuti in buona fede, la pena è ridotta trovando applicazione la pena si applica la pena stabilita per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), ridotta di un terzo.

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).*

La condotta punita è quella di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti ovvero contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali ovvero, pur non avendo concorso nell'alterazione o contraffazione, ne faccia uso.

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

La disposizione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'art. 473 c.p. ed al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi contraffatti od alterati. E' altresì punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione detti prodotti.

2) Aree a rischio.

In relazione all'attività svolta dall'Ente e dall'analisi preliminare dei rischi è emerso che il pericolo relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Trattasi infatti di delitti puniti a titolo di dolo: la mera colpa circa il ricevere o spendere denaro contraffatto od alterato (cioè l'inconsapevolezza sia della falsificazione/alterazione sia della ricezione del denaro e della sua successiva spendita o messa in circolazione) non costituisce reato e, dunque, non è contestabile all'Ente alcuna forma di responsabilità amministrativa.

L'unica area a rischio è quella amministrativa-contabile che concretamente comporta maneggio ed utilizzo di denaro ed altri valori equiparabili.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

3) I destinatari.

I destinatari, pertanto, sono individuabili primariamente in tutti coloro che, per conto dell'Ente, debbano o possano maneggiare denaro, valori bollati o carte di pubblico credito.

In linea generale i destinatari devono:

- astenersi da condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis decreto);
- astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- annotare i soggetti dai quali si ricevono somme contanti;
- osservare il codice etico ed i principi espressi dal presente Modello.

4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore amministrativo attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta ed informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ritiene di dover dettare specifiche linee di condotta, ritenendo sufficiente prevedere che chiunque riceva banconote per conto dell'Ente debba verificarne l'autenticità con detto strumento e che chiunque rilevi all'interno della struttura qualsivoglia condotta anche solo potenzialmente integrante i reati in esame ne faccia prontamente denuncia all'OdV.

5) Istruzioni e verifiche per l'OdV.

Fermo restando l'obbligo dell'OdV di riunirsi periodicamente così come stabilito nella parte generale del presente modello ed a prescindere dal suo intervento richiesto attraverso le segnalazioni delle criticità da chiunque provenienti, in ogni momento l'OdV, attraverso le formalità che lo stesso avrà cura di regolamentare, eserciterà i propri compiti di vigilanza verificando l'osservanza, l'adeguatezza e l'attuazione del modello rispetto ad eventuali aree a rischio di commissione dei reati in esame.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

Per le ragioni sopra esposte ed attesa la particolare natura dei reati in esame, sostanzialmente estranei all'area di attività dell'Ente, non si individua la necessità di adottare specifici protocolli di comportamento.